REGOLAMENTO (CEE) N. 2791/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per alcuni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità e i ritmi di attuazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, la Comunità si è impegnata – con la riserva di reciprocità – in un accordo interinale la cui durata è limitata al periodo precedente l'entrata in vigore di detto protocollo addizionale, ma che non può oltrepassare il 30 settembre 1972, ad applicare dal 1° settembre 1971 talune disposizioni di detto protocollo relativo agli scambi di merci ; che, in virtù dell'articolo unico dell'allegato n. 1 di detto accordo interinale, la Comunità, a partire da tale data, deve sospendere completamente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti petroliferi del capitolo 27, raffinati in Turchia, nei limiti di un contingente tariffario comunitario il cui volume annuo globale è di 200.000 tonnellate ; che, in una prima fase e affinché il periodo contingentale coincida con l'anno civile, si è ritenuto preferibile il 1° settembre 1971 – in occasione dell'apertura di detto contingente – limitarne il periodo di validità al 31 dicembre 1971 ; che è pertanto opportuno attualmente aprire, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1972 per i prodotti in questione, un contingente tariffario comunitario di un volume pari a 150.000 tonnellate ;

considerando che occorre garantire a tutti gli importatori della Comunità in particolare un accesso uguale e continuo al predetto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso per esso previsto a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto contingente, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria del suddetto contingente riguardo ai prinìpi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ; che, malgrado l'esiguo fabbisogno di importazioni in provenienza dalla Turchia dei prodotti considerati, posto in evidenza dai dati statistici, per la maggior parte degli Stati membri, conviene salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che si manifestasse in detti Stati membri ;

considerando che per i prodotti petroliferi sopraindicati, le importazioni nella Comunità dalla Turchia sono state nulle negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, tranne che per l'Italia che ha importato in totale 458 tonnellate nel 1967, 48.759 tonnellate nel 1968, 43.652 tonnellate nel 1969 e 15.750 tonnellate nel 1970, nonché per il Benelux che ha importato 6 tonnellate nel 1967 e 1.299 tonnellate nel 1968 ; che da tali dati risulta che le importazioni di tali prodotti sono molto irregolari e che non sarebbe dunque significativo il calcolo delle percentuali da esse rappresentate rispetto al totale delle importazioni nella Comunità degli stessi prodotti in provenienza dalla Turchia ; che la valutazione delle importazioni degli Stati membri per il periodo contingentale considerato si rivela difficile a causa della irregolarità costatata nelle importazioni degli anni precedenti ; che in base alle cifre presentate dagli Stati membri relativamente alle previsioni sulle importazioni per il periodo contingentale in questione occorre ripartire il contingente considerato secondo le percentuali indicate qui appresso :

Germania	40,0
Benelux	29,0
Francia	13,5
Italia	17,5

considerando che, per tener conto della incerta evoluzione nelle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri occorre dividere in due parti il volume

contingentale, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 70 % circa del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro, che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale, effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter seguire lo stato di utilizzazione del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante della quota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte di un contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, tenuto conto delle divergenze ancora esistenti nelle disposizioni che regolano sul piano nazionale il mercato dei prodotti in questione, non sembra possibile prevedere attualmente un sistema di gestione unico ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione del contingente tariffario in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 30 settembre 1972, salve restando talune misure che potrebbero avere applicazione in virtù delle disposizioni dell'articolo unico, paragrafi 2 e 4, dell'allegato n. 1 dell'accordo interinale fra la Comunità economica europea e la Turchia, i dazi della tariffa doganale comune per i seguenti prodotti raffinati in Turchia, di cui segue l'elenco, sono integralmente sospesi nell'ambito di un contingente tariffario comunitario globale di 150.000 tonnellate :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:
	A. Oli leggeri:
	III. destinati ad altri usi
	B. Oli medi:
	III. destinati ad altri usi
	C. Oli pesanti:
	I. Oli da gas:
	c) destinati ad altri usi
	II. Oli combustibili:
	c) destinati ad altri usi
	III. Oli lubrificanti ed altri:
	c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo (a)
	d) destinati ad altri usi

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi : B. altri: I. Propano e butano commerciale: c) destinati ad altri usi
27.12	Vaselina: A. greggia: III. destinati ad altri usi B. altra
27.13	Paraffina, cera di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch, slack wax », ecc.) anche colorati: B. altri: I. greggi: c) destinati ad altri usi II. altri
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio e di minerali bituminosi: C. altri

Articolo 2

1. Una prima parte di 105.000 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 30 settembre 1972 ammontano a :

Germania	42.000 tonnellate
Benelux	30.450 tonnellate
Francia	14.175 tonnellate
Italia	18.375 tonnellate.

2. La seconda parte di 45.000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora la quota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 1 – o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 – venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 20 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide fino al 30 settembre 1972.

Articolo 5

Lo Stato membro che, alla data del 15 luglio 1972, non abbia esaurito la propria quota iniziale, riversa nella riserva, entro il 30 luglio 1972, la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 luglio 1972, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 luglio 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 agosto 1972, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Lo stato di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI